



Sintesi delle principali misure contenute nel del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali c.d. "Decreto Sostegni Bis"



A cura del Servizio di Comunicazione

UILTRASPORTI Nazionale
Viale del policlinico, 131 – 00161 Roma
serviziocomunicazione@uiltrasporti.it

Articolo 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

L'articolo, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell'anno 2021 per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, prevede:

- l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 1);
- la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (commi 2-4);
- l'applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 5);
- l'utilizzazione per le compensazioni delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni (comma 6)
- l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici (commi 7 e 8);
- l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse (comma 8)

Articolo 3-bis (Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali)

La norma, modifica l'articolo 1, comma 734, della legge n. 178 del 2020 incrementando da 5 a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo per il ristoro delle città portuali e diretto a compensare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19.

Agli oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente provvedimento.

Articolo 11-bis, commi 6 e 8 (Fondo riforma ammortizzatori sociali)

Il comma 6 istituisce per il 2022 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi

di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

Il comma 8 fa fronte agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse rivenienti dal comma 1.

Articolo 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.)

Il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2019, differisce ulteriormente dal 30 giugno 2021 al 16 dicembre 2021 il termine per la restituzione dell'ultimo finanziamento oneroso concesso ad Alitalia.

Il comma 2, nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, autorizza l'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, comma 1, del d. lgs. n. 270 del 1999.

Il comma 3 dispone che, a seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4 bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 99 del 2021 dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.

Il comma 4 prevede che i Commissari straordinari provvedano alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

Il comma 5 consente l'autorizzazione al programma di cui al comma 4 del presente articolo in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1999, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.

Il comma 6, nelle more della cessione dei complessi aziendali, consente ai Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria di procedere, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito.

Il comma 7 autorizza i Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, a

sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.

Il comma 8 prevede che l'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integri il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria, i cui proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in precedenza dei crediti verso lo Stato.

Il comma 9 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento all'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 25-bis (Misure di sostegno del settore aeroportuale)

L'articolo al comma 1 esonera fino al 31 dicembre 2021 dall'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri, quelli in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nel 2019 un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. Per consentire l'applicazione della norma, si prevede che i gestori degli scali aeroportuali comunichino al MEF ed all'ENAC i dati relativi al numero dei passeggeri partiti in ciascun mese entro il 25 del mese successivo.

Il comma 2 indica l'onere pari a 5,7 mln di euro per l'anno 2021 provvedendo alla relativa copertura posta a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7 del provvedimento in commento.

Articolo 39 (Disposizioni in materia di contratto di espansione)

Il comma 1, con effetto dal 26 maggio 2021, intervenendo sull'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, riduce per il 2021 da 500 a 100 unità il limite di organico per le imprese autorizzate alla stipula di un contratto di espansione. Inoltre, viene ridotto da 250 a 100 unità il limite di organico delle imprese cui si applica il comma 5-bis del medesimo articolo 41, relativo all'esodo prepensionistico concordato. Conseguentemente i limiti di spesa di cui ai commi 5-bis (relativo alla fruizione della NASpl nel periodo precedente il cosiddetto prepensionamento) e 7 (relativo alla fruizione di trattamenti integrativi nell'ambito di una riduzione oraria concordata) sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 2 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 3 incrementa da 3,7 a 30,4 milioni di euro per il 2024 il limite di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, relativo alla fruizione della NASpl nel periodo precedente il cosiddetto prepensionamento per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuano un piano di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 26,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 40 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale)

Il comma 1, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, consente ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 (cioè datori di lavoro che, per esigenze riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID19, hanno presentato, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021), che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, di presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del citato decreto legislativo n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale. Il comma 1-bis, al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il comma 2 concede i trattamenti di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di

spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il comma 3 esonera i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, che a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021 (si tratta dei datori che quindi non possono più presentare domanda per la CIG con causale Covid). Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 4 preclude ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 (finalizzate a licenziamenti individuali o collettivi) per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e altresì sospende nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il comma 5 esclude che le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 si applichino nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 6 rinvia all'articolo 77 per la copertura delle minori entrate derivanti dal comma 3, pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 40-ter (Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020)

Il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, dispone che, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, si applicano anche in relazione ai trattamenti di

integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale, per l'attuazione del presente articolo, la definizione delle modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Articolo 40-quater (Disposizioni per il settore marittimo)

Il comma 1, inserendo il comma 2-bis nell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, dispone che dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 (un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile) può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla NASpI, ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 (ovvero autorizzate allo svolgimento di determinate operazioni portuali iscritte in appositi registri tenuti dall'Autorità di sistema portuale) operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Articolo 41 (Contratto di rioccupazione)

Il comma 1 istituisce in via eccezionale dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Il comma 2 stabilisce che condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Il comma 3 consente al termine del periodo di inserimento alle parti di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 4 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 5 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 6, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, dispone che l'esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il comma 7 prevede che il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporti la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il comma 8 considera il beneficio previsto dal comma 5 cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.

Il comma 10 riconosce il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 11 provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 42 (Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)

Il comma 1 prevede l'erogazione una tantum di un'ulteriore indennità pari a 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021 (lavoratori dipendenti stagionali turismo e stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio).

Il comma 2 riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data del 26 maggio 2021, un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio

2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data del 26 maggio 2021.

Il comma 3 riconosce ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il 27 maggio 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 4 impone che i soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non siano in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015; b) titolari di pensione.

Il comma 5 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, alla data del 26 maggio 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 26 maggio 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 stabilisce che le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984. La domanda per le indennità

di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Il comma 8 dispone che le indennità di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986 e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro per l'anno 2021 (erano 750,4 milioni nel testo iniziale del presente decreto). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 8-bis stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Il comma 9 incrementa di 167,4 milioni di euro per il 2021 (21 milioni nella versione originaria dell'articolo) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 10 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per il 2021, quanto a 771,4 milioni (come nel testo originario) mediante il rinvio all'articolo 77, quanto a 70 milioni di euro riducendo il limite di spesa per l'APE sociale, quanto ad ulteriori 70 milioni riducendo il limite di spesa per i trattamenti pensionistici liquidabili secondo la disciplina relativa ai cosiddetti soggetti precoci e quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni del limite di spesa relativo alla concessione - in base ad alcune norme transitorie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed inerenti a specifiche fattispecie relative ai figli - di congedi con indennità o di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia.

Articolo 45 (Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Il comma 1, inserendo il comma 1-bis nell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che, in via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di 6 mesi dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per le imprese in crisi (di cui al citato articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018), previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge n. 178 del 2020 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 2 incrementa di 125 milioni di euro per il 2022 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 50-bis (Misure in materia di tutela del lavoro)

Il comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, consente che la proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 109 del 2018 sia concessa, in via eccezionale, previo accordo a livello interministeriale, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Articolo 73 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

Il comma 1 incrementa la dotazione del fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA), di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di 100 milioni per l'anno 2021.

Il comma 2 incrementa la dotazione del fondo per il sostegno dell'intero settore aeroportuale per la compensazione dei danni subiti a causa dell'epidemia da COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 destina il finanziamento di cui al comma 2:

- nel limite di 285 milioni, alla compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali;
- nel limite di 15 milioni, alla compensazione dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

I commi 4 e 5 autorizzano l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo.

Il comma 6 nel modificare l'articolo 199, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che le eventuali risorse residue rispetto allo stanziamento di 24 milioni di euro per il 2021, di cui all'articolo 199, comma 7, lettera b), finalizzate all'indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio, siano destinate alle società cooperative di ormeggiatori.

I commi da 6-bis a 6-quater, contengono **disposizioni a sostegno del settore marittimo e portuale**, in considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19.

In particolare il comma 6-bis fornisce un'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 199, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020 che dispone che le autorità di sistema portuale possano erogare un contributo a beneficio del soggetto fornitore di lavoro portuale per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, prevedendo che per "ciascun lavoratore" debba intendersi ogni lavoratore con contratto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato, stagionale o part time) o con contratto di somministrazione.

Il comma 6-ter, lettera a), aumenta da 2 a 4 milioni per l'anno 2021 il limite del contributo che le Adsp possono erogare al soggetto fornitore di lavoro portuale.

Il comma 6-quater prevede la copertura finanziaria dell'intervento, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente provvedimento.

Il comma 7 nel modificare l'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2021 l'estensione dei benefici contributivi, già riconosciuti alle imprese armatrici per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. Il relativo onere viene determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 8 provvede agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 73-ter (Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)

La norma dispone al comma 1 l'approvazione a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) dell'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. prevedendo che gli stanziamenti ivi previsti si considerino immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Il comma 2 stabilisce che l'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.

I comma 3 e 4 assegnano 40 milioni di euro per l'anno 2021 a RFI per la progettazione anche esecutiva di interventi per il miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree dell'Appennino soggette a eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 anche attraverso la revisione o l'aggiornamento di progetti esistenti già esaminati dal CIPE o presenti nel contratto di programma RFI nonché alla redazione di studi di fattibilità finalizzati a migliorare il collegamento tra i capoluoghi di provincia dell'Italia centrale ricompresi nel cratere sismico e Roma. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021.

Articolo 73-quater (Sospensione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera)

Le disposizioni in commento, escludono l'applicazione fino al 31 dicembre 2021 della tassa di ancoraggio per le navi da crociera. Con il comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo con una dotazione di 2,2 mln di euro per l'anno 2021. La dotazione è destinata a compensare, nel limite indicato, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni in commento nonché dei rimborsi da essi effettuati nei confronti degli operatori economici che hanno già provveduto al pagamento della tassa per il periodo interessato dalla sospensione.

Il comma 3 subordina l'efficacia delle disposizioni in commento all'autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Con il comma 4 si prevede che entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione con apposito decreto sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse stanziare alle Autorità di sistema portuale.

Il comma 5 prevede che la copertura dell'onere pari a 2,2 mln di euro per l'anno 2021 è posto a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7 del provvedimento in commento.